



Storni indebiti, il condominio deve restituire

Responsabilità

L'azione avviata contro l'amministratore infedele resta questione interna

Annarita D'Ambrosio

Il caso purtroppo non è infrequente. Parliamo dell'amministratore che storna somme da un condominio

all'altro per coprire ammanchi. Cassazione, ordinanza 25301/2026, depositata ieri, precisa che l'azione verso l'amministratore infedele rimane una questione interna. Il condominio che ha ricevuto indebitamente la somma è tenuto a restituirla. L'azione del condominio privato della somma che gli spettava è diretta nei confronti del condominio indebitamente beneficiario e quest'ultimo, per l'esonero da responsabilità, è tenuto a dimostrare di non aver mai ottenuto alcun bonifico, altrimenti deve rendere

quanto illegittimamente incassato.

L'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex articolo 2033 Codice civile, precisano i supremi giudici, prescinde dall'accertamento del dolo o della colpa delle parti ed è volta solo a ripristinare lo status quo ante a seguito di uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione. Sotto il profilo della legittimazione passiva, questa spetta inderogabilmente al soggetto nel cui patrimonio le somme sono effettivamente confluite e depositate.

L'amministratore di condominio, nell'emettere e versare i titoli di credito, agisce nella sua qualità di mandatario con rappresentanza dell'ente di gestione. Le sue condotte materiali e le relative movimentazioni bancarie - ancorché compiute abusando dei poteri - sono direttamente imputabili alla sfera giuridica dei condomini da lui amministrati, benché effettivamente espletate in modo distorto o illecito (Cassazione Sezioni unite 13246/19).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



106660-IT082V

